

**“RIFORMA CARTABIA”:
PER CHI È IL PROCESSO *IN ABSENTIA*?**

di Giulia Mantovani

(Professoressa associata di Diritto processuale penale presso l'Università di Torino)

Sommario: 1. Premessa. – 2. La classe allargata degli imputati “quasi presenti”. – 3. La pluralità delle fattispecie di assenza. – 4. Notifica “qualificata” e conoscenza esigibile: la prima ipotesi di processo all’assente non espressamente rinunciante. – 5. L’assente a processo a seguito di provata rinuncia tacita. – 6. Il processo *in absentia* nei casi di volontaria sottrazione alla conoscenza della sua pendenza. – 7. Un “caso critico”: il caso Regeni.

1. La ridefinizione della disciplina in materia di assenza ad opera della “riforma Cartabia” rappresenta la tappa più recente di un lungo e tormentato cammino, che – com’è noto – ha registrato l’*input* decisivo della Corte europea dei diritti dell’uomo. Attraverso quest’ultimo passaggio riformatore, in certa misura “anticipato” dai più significativi approdi giurisprudenziali, il d.lgs. 10.10.2022 n. 150 ha costruito un assetto volto a realizzare compiutamente un sistema imperniato in via principale sulla prevenzione del processo all’assente inconsapevole, salvo l’intervento meramente sussidiario di rimedi successivi di natura restitutoria¹. Nell’adoperarsi per raggiungere l’obiettivo, il legislatore sembrerebbe aver condotto il processo *in absentia* in un porto sicuro. Tuttavia, nelle pieghe del nuovo sistema, paiono annidarsi alcune insidie, che potrebbero negare alla riforma l’ultima parola in materia.

L’analisi della rinnovata disciplina sarà condotta dall’angolo visuale del rapporto fra processo in assenza e conoscenza effettiva della *vocatio in iudicium*². L’attenzione si

¹ Con riguardo all’assetto precedente, sul ruolo assegnato alle due forme di tutela (*ex ante* ed *ex post*), cfr. C. Conti, *Processo in absentia a un anno dalla riforma: praesumptum de praesumpto e spunti ricostruttivi*, in *DPP* 2015, 467 ss.

² Com’è stato constatato, «nessuna novità è introdotta dal d.lgs. n. 150/2022 sulla verifica da compiersi dal giudice circa il legittimo impedimento dell’imputato a comparire ai sensi dell’art. 420-ter c.p.p., che impedisce la dichiarazione di assenza (v. art. 420 comma 2-bis c.p.p.)»: G. Varraso, *Il “nuovo” processo in assenza dell’imputato*, in *Riforma Cartabia. La nuova giustizia penale*, a cura di D. Castronuovo, M. Donini, E.M. Mancuso e G. Varraso, Milano 2023, 578. Piuttosto, il legislatore delegato ha uniformato la disciplina dell’impedimento attinente alla prima udienza o alle successive: «partendo, infatti, dal presupposto che l’impedimento viene in rilievo solo successivamente alla verifica della regolarità della notificazione dell’avviso di fissazione dell’udienza

focalizzerà sulla ridefinizione dei «casi in cui l'imputato si deve ritenere presente o assente nel processo»³, alla quale il d.lgs. 150/2022 ha proceduto intervenendo sugli artt. 420 e 420-*bis* Cpp secondo i principi ed i criteri direttivi specificamente formulati sul punto dal delegante.

2. Innanzitutto, si nota la ricollocazione delle finzioni in forza delle quali l'imputato è considerato presente sebbene fisicamente non lo sia: esse non sono più nell'art. 420-*bis* del codice di rito, ma si trovano nell'art. 420. Le finzioni sono state non soltanto riposizionate, ma anche ampliate attraverso un'addizione: «È altresì considerato presente l'imputato che richiede per iscritto, nel rispetto delle forme di legge, di essere ammesso ad un procedimento speciale o che è rappresentato in udienza da un procuratore speciale nominato per la richiesta di un procedimento speciale» (art. 420 co. 2-*ter*, ultimo periodo, Cpp).

Tale nuova fattispecie introduce un elemento eterogeneo nella classe degli imputati considerati presenti in forza di una finzione: infatti, come si è notato⁴, fra costoro è ora incluso anche un imputato «*ab origine* assente», cioè una figura ben diversa dalle due tradizionali alle quali essa va ad aggiungersi, entrambe riferite all'imputato "già presente" (e soltanto successivamente allontanatosi dall'aula d'udienza oppure non comparso alle udienze successive). Dunque, se le notificazioni sono regolari e non ricorre alcuna delle condizioni per il rinvio ad una nuova udienza a norma dell'art. 420-*ter* Cpp⁵, l'imputato, pur non comparso, è «considerato presente» se ha richiesto per iscritto di essere ammesso ad un procedimento speciale o se è rappresentato in udienza da un procuratore speciale nominato a tal fine. A seguito della riforma, l'operare della finzione esclude l'emissione stessa dell'ordinanza che dichiara

preliminare (o del decreto di citazione a giudizio), in entrambi i casi è stato, pertanto, previsto che qualora il giudice riconosca la sussistenza di un legittimo impedimento, rinvia, anche d'ufficio, ad una nuova udienza e dispone la notificazione all'imputato della sola ordinanza che fissa detta udienza (senza alcuna rinnovazione della notificazione anche dell'avviso o del decreto di citazione a giudizio). La medesima disciplina trova applicazione [...] anche in caso di legittimo impedimento del difensore» (D. Tripicciono, *Processo in assenza*, in *La riforma del sistema penale. Commento al d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 150 [c.d. Riforma Cartabia]*, in attuazione della legge delega 27 settembre 2021, n. 134, a cura di A. Bassi e C. Parodi, Milano 2022, 152).

³ Art. 1 co. 7 lett. a l. 27.9.2021 n. 134.

⁴ L. Kalb, *La nuova disciplina del processo in assenza dell'imputato: la ricerca di una soluzione equilibrata per il superamento di problemi ancora irrisolti*, in *La riforma Cartabia*, a cura di G. Spangher, Pisa 2022, 344; v., altresì, D. Tripicciono, *op. cit.*, 152 s.

⁵ V. già A. Mangiaracina, *Il "tramonto" della contumacia e l'affermazione di un'assenza "multiforme"*, in *LP* 2014, 575.

l'assenza⁶.

Vediamo dunque che, per essersi reso promotore di una semplificazione processuale, l'imputato mai comparso in udienza è assimilato all'«assente "successivo"»⁷ (in quanto tale consapevole) ed è sottratto alla disciplina applicabile agli altri imputati che, come lui, sono assenti *ab origine*, ma non si sono resi autori di quel genere d'iniziativa. Possiamo domandarci che cosa si celi dietro tale finzione. Verosimilmente si tratta di un'idea non nuova e già così sintetizzata: «l'impulso volontario alla diversione processuale esoner[a] gli organi della giurisdizione dall'attivare taluni meccanismi di tutela del diritto alla presenza del soggetto promotore»⁸.

Peraltro, il legislatore non ha neppure introdotto espressamente requisiti temporali volti ad assicurare che la portata operativa della finzione resti circoscritta ai casi di stretta «contiguità» fra l'atto posto in essere dall'imputato e l'udienza⁹. Se ci si attendesse alla lettera della legge, si potrebbe, forse, addirittura finire «con l'accettare l'eventualità estrema di condanne emesse a carico di soggetti venuti a contatto con il procedimento penale soltanto ai suoi albori e in quell'occasione risoltisi a conferire procura speciale al patrono»¹⁰, sempre che non si circoscriva, a monte, la praticabilità della procura speciale rilasciata in via preventiva ai sensi dell'art. 37 NAttCp.

In conclusione, la sostenibilità della neointrodotta finzione può risultare problematica. Lungi dal giustificarsi in quanto fonte di accrescimento dei diritti e delle garanzie¹¹, al contrario essa li comprime¹², senza peraltro neppure consentire all'imputato, solo successivamente comparso, di far valere *ex post* l'effettiva ignoranza circa la pendenza del processo al fine di accedere alle *chances* restitutorie collocate a valle della revoca dell'ordinanza dichiarativa dell'assenza, che qui non c'è nemmeno (fermo restando il rimedio generico di cui al primo comma dell'art. 175 Cpp, per le

⁶ Mentre in precedenza l'ordinanza che dispone di procedere in assenza era emessa anche nel caso dell'imputato «considerato presente»: in tal senso S. Quattrococo, *Il contumace cede la scena processuale all'assente, mentre l'irreperibile l'abbandona. Riflessioni a prima lettura sulla nuova disciplina del procedimento senza imputato*, in *DPenCont* 2014, 99. Secondo D. Tripicciono, *op. cit.*, 153, entro la prospettiva attuale, «la scelta del rito speciale costituisce non solo una forma di esercizio del diritto di difesa [...], ma anche espressione della partecipazione al processo dell'imputato».

⁷ L'espressione è ripresa da A. Mangiaracina, *Il "tramonto" della contumacia*, *cit.*, 575.

⁸ D. Negri, *L'imputato presente al processo. Una ricostruzione sistematica*, Torino 2014, 257.

⁹ Con riferimento alla fattispecie di cui all'art. 420-bis co. 2 Cpp, cfr. A. Mangiaracina, *Alla ricerca di un nuovo statuto per l'imputato assente*, in *www.sistemapenale.it* 1.12.2022, 7; G. Varraso, *op. cit.*, 580.

¹⁰ V. già D. Negri, *op. cit.*, 255.

¹¹ Cfr. P. Ferrua, *La prova nel processo penale*, vol. I, *Struttura e procedimento*², Torino 2017, 59.

¹² Cfr. R. Del Coco, *Giudizio abbreviato e contumacia*, in *GI* 2010, 206 s.

ipotesi di caso fortuito o forza maggiore).

Tale assetto potrebbe determinare l'esposizione all'eventualità di censure da parte della Corte europea dei diritti dell'uomo¹³ (e conseguente possibilità di accesso al rimedio di cui all'art. 628-bis Cpp). Quest'ultima prospettiva potrebbe non risultare remota, a meno che – come si accennava – in sede interpretativa venga circoscritta la rilevanza, ai fini dell'applicabilità della finzione, della richiesta scritta di ammissione ad un procedimento speciale e, soprattutto, del rilascio di apposita procura. Tale risultato potrebbe essere perseguito mediante la ripetizione del metodo già applicato dalle Sezioni Unite in rapporto agli «indici di conoscenza» del processo di cui al previgente art. 420-bis co. 2 Cpp¹⁴: l'atto, cioè, dovrebbe rilevare ai fini della finzione soltanto se perfezionato secondo modalità effettivamente funzionali a far ritenere l'imputato informato della pendenza del processo¹⁵; dunque, nel caso di procura speciale, la stessa dovrebbe essere stata comunque conferita dopo la *vocatio in iudicium*¹⁶.

In ogni caso, sarebbe stato meglio lasciare che la richiesta scritta di ammissione ad un procedimento speciale o il conferimento a tal fine di procura speciale rifluissero fra le circostanze liberamente valutabili dal giudice ai fini della prova dell'effettiva conoscenza della pendenza del processo e della scelta volontaria e consapevole di non comparirvi, alla luce di tutte le circostanze del caso concreto¹⁷.

¹³ Sui rimedi *ex post* come utile «riparo da eventuali condanne europee», cfr. C. Conti, *op. cit.*, 466 s.

¹⁴ Cass. S.U. 28.11.2019 n. 23948, in *PPG* 2021, 355 ss. (con nota di A. Mangiaracina, *Imputato "assente" e indici di conoscenza del processo: una lettura virtuosa della Suprema Corte*, *ivi*, 371 ss.).

¹⁵ Cfr., *mutatis mutandis*, l'inquadramento della figura dell'imputato "quasi presente" già articolato da C. cost., 22.6.1971 n. 136 vigente il "vecchio" codice di rito, che «considera[va] in vari articoli la posizione dell'imputato che, per quanto non presente di fatto all'intero dibattimento o a parte di esso, debba tuttavia considerarsi presente a tutti gli effetti»: esaminati i vari casi, la Corte rilevava che «in tutti ricorre[va], come dato costante, un elemento, che è quello della sicura conoscenza, da parte dell'imputato, dell'esistenza del giudizio e della data, almeno iniziale, del dibattimento».

¹⁶ Questa interpretazione potrebbe trarre conforto dall'attuale art. 581 co. 1-*quater* Cpp: «Nel caso di imputato rispetto al quale si è proceduto in assenza, con l'atto d'impugnazione del difensore è depositato, a pena d'inammissibilità, specifico mandato ad impugnare, *rilasciato dopo la pronuncia della sentenza* e contenente la dichiarazione o l'elezione di domicilio dell'imputato, ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio» (corsivo nostro).

In dottrina, cfr. G. Varraso, *op. cit.*, 577 s., per il quale «la norma di nuovo conio è da riferire alle situazioni in cui la procura speciale sia depositata, ovvero il procuratore speciale partecipi ad una udienza che segua all'esercizio dell'azione penale»; altrimenti detto, «l'assimilazione alla presenza fissata dall'art. 420 comma 2-*ter* c.p.p. si fonda solo sulla sequenza "tipica" di deposito della procura speciale per chiedere un procedimento speciale o della presenza di un procuratore speciale all'interno dell'udienza che apre il processo, di cui l'imputato deve conoscere data e luogo».

¹⁷ Sull'inquadramento e sulla collocazione della nuova previsione, cfr. L. Kalb, *op. cit.*, 344.

Invece, in forza dell'opzione tradottasi nel nuovo comma 2-ter dell'art. 420 Cpp, la celebrazione del processo all'assente può rimanere occultata dietro una finzione di presenza, che ha l'effetto di porre (definitivamente) a carico dell'imputato il rischio della mancata effettiva conoscenza della *vocatio in iudicium*.

3. Nell'art. 420-bis Cpp trovano collocazione i casi di processo all'imputato assente qualificato e dichiarato come tale¹⁸.

Si possono individuare più fattispecie di assenza, che presentano tratti di disomogeneità sia nella fase che precede la decisione di procedere *in absentia* sia in quella successiva. Dall'angolo visuale della conformità alle norme minime comuni stabilite dalla direttiva (UE) 2016/343 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 marzo 2016 sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali, si tratta, nella sostanza, di verificare se le scelte del legislatore interno siano idonee a porre le condizioni affinché l'esercizio della giurisdizione avvenga nel rispetto del «compendio di garanzie partecipative» che è stato approntato in materia a Strasburgo ed al quale l'atto eurounitario si è allineato, com'è confermato dall'interpretazione offertane dalla Corte di giustizia¹⁹.

Tra le fattispecie di processo all'assente che trovano riscontro nei singoli ordinamenti statali, le fonti internazionali e sovranazionali (attraverso la pertinente elaborazione giurisprudenziale) distinguono i processi nei confronti dell'imputato che «*has waived his right to appear and to defend himself*» o che «*intended to escape trial (...)*»²⁰ da quelli che, al contrario, non presuppongono una provata scelta «astensionista» da parte dell'accusato (alla quale è riconducibile anche l'opzione elusiva)²¹. Se, a livello nazionale, è sì previsto che si proceda *in absentia*, ma soltanto nella prima ipotesi, *nulla quaestio*. Invece, là dove l'ordinamento non intenda accantonare la pretesa punitiva quando l'impegno esigibile dagli organi statuali per

¹⁸ A. Mangiaracina, *Il "tramonto" della contumacia*, cit., 575, distingue fra «assente *tout court* o "quasi presente"». N. Rombi, *Il nuovo processo in assenza*, in *DPP* 2023, 126, puntualizza che la verifica giudiziale circa l'esistenza dei presupposti per procedere in assenza ai sensi dell'art. 420-bis Cpp «postula che si sia accertata l'insussistenza di situazioni in cui, nonostante la mancata comparizione all'udienza, l'imputato debba ritenersi presente». G. Varraso, *op. cit.*, 576, precisa che, «*in primis*, il giudice deve verificare che l'imputato non sia presente».

¹⁹ V. S. Quattrocolo, *Assenza, latitanza, rimedi restitutori: una posizione non scontata della Corte di giustizia*, in *CP* 2022, 3264 s. Il riferimento è, nello specifico, a C.G.U.E, 19.5.2022, C-569/20.

²⁰ C. eur. GC, 1.3.2006, *Sejdovic c. Italia*, § 82.

²¹ V. F. Caprioli, «*Giusto processo*» e rito degli irreperibili, in *LP* 2004, 590.

prevenire l'assenza "involontaria" sia stato adempiuto²² (sebbene senza dare frutto), si rende necessario assicurare alla persona comunque processata la fruizione di misure ripristinatorie adeguate.

Se guardiamo all'assetto interno attuale, esso rivela che l'ultimo riformatore ha inteso non lasciare spazio al processo all'assente "involontario", optando per un meccanismo orientato a garantirne l'inibizione²³. Nel quadro di un sistema incentrato sulla possibilità di procedere *in absentia* soltanto a fronte della provata scelta "astensionista" dell'imputato, s'inserisce coerentemente una «doppia corsia di rimedi»²⁴ contro l'eventuale fallimento della "prevenzione"²⁵. Quest'ultimo sollecita soluzioni *ex post*, da un lato, per i «casi in cui si è erroneamente proceduto in assenza, pur quando mancavano i presupposti normativi per farlo», e, dall'altro lato, per «le ipotesi nelle quali, invece, in ragione dei dati a disposizione del giudice, la declaratoria di assenza ha pienamente rispettato i parametri di legge ed era quindi del tutto corretta, ma l'imputato offre successivamente una valida dimostrazione che in realtà egli non aveva una conoscenza effettiva oppure non aveva potuto intervenire tempestivamente senza sua colpa»²⁶.

Le "pretese" avanzate dalle fonti internazionali e sovranazionali sembrano soddisfatte²⁷. Tuttavia, se la scelta di evitare il processo all'assente "involontario" non risultasse in realtà compiutamente realizzata, la conclusione potrebbe essere diversa. Si vedrà, nel prosieguo, se questo sia il caso pur dopo la "riforma Cartabia".

Innanzitutto, va detto che, al di fuori della rinuncia espressa a comparire al processo o a far valere un legittimo impedimento a comparirvi (art. 420-bis co. 1 lett. b Cpp), sono previsti tre ulteriori casi nei quali il giudice procede nei confronti dell'assente²⁸, il quale è rappresentato dal difensore, salvo che la legge disponga altrimenti²⁹. Cambia

²² Quanto all'impegno gravante sugli Stati «*in order to ensure that the rights guaranteed by Article 6 (...) are enjoyed in an effective manner*» (C. eur., 12.2.1985, *Colozza c. Italia*, § 28), v. D. Negri, *op. cit.*, 135 ss.

²³ Per l'alternativa fra un'opzione «di tipo preventivo/inibitorio» ed una «di tipo successivo/riparatorio», v. F. Caprioli, *op. cit.*, 588.

²⁴ A. Mangiaracina, *Alla ricerca di un nuovo statuto*, cit., 9.

²⁵ Cfr. C. Conti, *op. cit.*, 467, nota 28.

²⁶ *Relazione illustrativa al decreto legislativo recante attuazione della legge 27 settembre 2021 n. 134 recante delega al governo per l'efficienza del processo penale nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari*, 114.

²⁷ In precedenza, v. già Cass. S.U. 28.11.2019 n. 23948, cit.

²⁸ Sulla sequenza degli accertamenti che conduce alla dichiarazione di assenza, ricavabile dall'art. 420 co. 2-bis Cpp, v. R. Crepaldi, *L'udienza preliminare*, in AA.VV., *Le indagini preliminari, l'udienza preliminare e la nuova udienza predibattimentale*, Torino 2023, 230; D. Tripiccone, *op. cit.*, 151 s.; G. Varraso, *op. cit.*, 573 ss.

²⁹ Sulla rappresentanza del difensore, v. G. Varraso, *op. cit.*, 584 s.

la «base giustificatrice»³⁰ del processo *in absentia*, non senza che ciò incida sull'effettiva aderenza della singola fattispecie al modello del «processo in assenza “volontaria” dell'imputato»³¹, come si vedrà fra poco.

Nella prima ipotesi, si procede nei confronti dell'assente in quanto la conoscenza della pendenza del processo è considerata dal legislatore comunque esigibile in virtù dell'intervenuta notificazione della *vocatio in iudicium* secondo modalità “qualificate”³² (art. 420-bis co. 1 lett. a Cpp).

Nel secondo caso, si procede *in absentia* in quanto la conoscenza della pendenza del processo e la scelta volontaria e consapevole di non comparirvi sono state accertate dal giudice, a fronte di una notifica regolare ma non eseguita secondo le suddette modalità “qualificate” (art. 420-bis co. 2 Cpp).

Infine, si procede in assenza anche a prescindere dalla prova della conoscenza della pendenza del processo in ragione di un'accertata condotta “abusiva” dell'imputato (art. 420-bis co. 3 Cpp).

4. La prima delle tre fattispecie evocate è quella prevista dall'art. 420-bis co. 1 lett. a Cpp: il giudice procede in assenza «quando l'imputato è stato citato a comparire a mezzo di notificazione dell'atto in mani proprie o di persona da lui espressamente delegata al ritiro dell'atto».

In tal caso, la notificazione della *vocatio in iudicium* secondo le modalità appositamente selezionate esonera il giudice da ogni ulteriore verifica intesa ad assicurare che l'imputato abbia avuto effettiva conoscenza della pendenza del processo e che la sua assenza all'udienza sia il frutto di una rinuncia volontaria e consapevole, sebbene tacita. Il processo in assenza è comunque autorizzato, né l'imputato, correttamente dichiarato assente in conformità ai parametri di legge e poi comparso prima della decisione, sarà ammesso a provare di non aver avuto effettiva conoscenza della pendenza del processo per essere restituito nel termine al fine di esercitare le facoltà dalle quali è decaduto, come si ricava dall'art. 420-bis co. 6 lett. b Cpp³³.

³⁰ Cfr. già G. Uberris, “Truffa delle etichette” nel processo penale: la “contumacia” è diventata “assenza”, in CP 2015, 936.

³¹ V. Cass. S.U. 28.11.2019 n. 23948, cit.

³² In ordine alla precedente disciplina, v. già S. Quattrocchio, *Il contumace cede la scena processuale all'assente*, cit., 98.

³³ V., altresì, gli artt. 489 co. 2-bis lett. b, 604 co. 5-ter lett. b, nonché 175 co. 2.1 Cpp. Come si legge nella Relazione illustrativa, cit., 114, «nei soli casi di assenza previsti dall'art. 420 bis, commi 2 e 3 (ossia quando l'assenza è stata correttamente ritenuta provata dal giudice) l'imputato è rimesso nei termini se prova di non aver avuto effettiva conoscenza della pendenza del processo e di non aver potuto intervenire senza sua colpa in tempo utile per

L'eventuale comparsa successiva è cioè destinata ad essere intesa e trattata al pari del ripensamento da parte del già espressamente rinunciante, *i.e.* come il frutto di un mero cambiamento della strategia difensiva, che non richiede di abbinare il rimedio restitutorio alla revoca dell'ordinanza dichiarativa dell'originaria assenza³⁴, salvo il caso dell'imputato il quale «fornisc[a] la prova che, per caso fortuito, forza maggiore o altro legittimo impedimento, si è trovato nell'assoluta impossibilità di comparire in tempo utile per esercitare le facoltà dalle quali è decaduto e che non ha potuto trasmettere tempestivamente la prova dell'impedimento senza sua colpa».

Ogni ipotesi di processo *in absentia* fondata su un giudizio di esigibilità dell'effettiva conoscenza della *vocatio in iudicium* (quale crediamo essere, nella sostanza, quella di cui all'art. 420-bis co. 1 lett. a Cpp) è di per sé suscettibile di entrare in tensione con il parametro della provata rinuncia al diritto alla presenza.

Nel nostro caso, l'interrogativo è se davvero la notifica dell'atto di *vocatio in iudicium* nelle forme selezionate dal legislatore autorizzi a far scivolare nell'irrilevanza il passaggio dalla conoscibilità, assicurata dalla notificazione, alla conoscenza effettiva, ciò che equivale a celebrare il processo in assenza con accettazione del rischio che non possa esercitare l'autodifesa l'imputato inconsapevole. I dubbi sorgono per colui che è stato citato a comparire a mezzo di notificazione dell'atto in mani non proprie, ma di persona espressamente delegata al suo ritiro. Pare inevitabile, infatti, domandarsi se quest'ultima modalità della notificazione all'imputato possa autorizzare il legislatore a gravarlo di un onere di diligenza³⁵ che pone definitivamente a suo carico il rischio di un processo celebrato in assenza nonostante uno stato effettivo d'inconsapevolezza.

Innanzitutto, occorre definire quale sia il caso preso in considerazione dalla norma. Potremmo immaginare che si tratti dell'ipotesi in cui ci sia stata elezione di domicilio ai sensi dell'art. 161 co. 1 Cpp e l'atto sia stato consegnato nelle mani del domiciliatario, non anche di altro soggetto pur legittimato a riceverlo a norma dell'art. 157 Cpp (al quale rinvia l'art. 163 Cpp). Quest'ultima modalità di notificazione, infatti, è certamente riconducibile fra quelle che non sollevano il giudice da una verifica che accerti se è stata procurata la conoscenza effettiva della *vocatio in iudicium* nel caso specifico³⁶. Ciò detto, l'identificazione del delegato nel domiciliatario (di cui all'art. 161

esercitare le facoltà dalle quali è decaduto» (corsivo nostro).

³⁴ V. L. Kalb, *op. cit.*, 358. In rapporto alla disciplina previgente, v. S. Quattrocchio, *Il contumace cede la scena processuale all'assente*, cit., 99.

³⁵ Cfr. C. Conti, *op. cit.*, 472 ss.

³⁶ Cfr. R. Crepaldi, *op. cit.*, 231. Prima della recente riforma, per una considerazione invece tendenzialmente unitaria (ai presenti fini) delle notificazioni eseguite a mani del domiciliatario oppure di altra persona

co. 1 Cpp) potrebbe comunque estendere significativamente l'area dei processi celebrati in assenza ai sensi dell'art. 420-bis co. 1 lett. a Cpp ed esporre la nuova disciplina a critiche ben note.

Tuttavia, la lettera della legge consente un'interpretazione più rigorosa, che non si accontenta della notifica a mani del domiciliatario se costui non sia, altresì, espressamente delegato al ritiro della specifica *vocatio in iudicium*³⁷: tale lettura potrebbe limitare a casi davvero residuali il processo in assenza fondato su questo presupposto e contenere le perplessità sul piano delle garanzie.

In ogni caso, sarebbe stato meglio evitare l'equiparazione della notifica nelle mani del delegato a quella nelle mani dell'imputato e non sottrarre la prima alle «modalità della notificazione» che il comma 2 dell'art. 420-bis Cpp consegna alla libera valutazione del giudice. Se si fosse adottata quest'ultima soluzione, in caso di notifica al terzo espressamente delegato, sarebbe stato comunque agevole per il giudice suffragare la conoscenza dell'atto introduttivo per poter procedere in assenza, ma sarebbe stata opportunamente garantita la possibilità di reintegrazione nelle facoltà difensive a favore dell'imputato che, comparso, avesse reso note circostanze idonee a dimostrare, invece, la mancata effettiva conoscenza della pendenza del processo.

5. Al di fuori delle modalità di notifica dell'atto introduttivo selezionate dall'art. 420-bis co. 2 lett. a Cpp, di regola, è la *provata* rinuncia tacita ad autorizzare il processo all'assente. Si tratta della fattispecie di cui al secondo comma dell'art. 420-bis Cpp: mancando una rinuncia espressa, il giudice procede in assenza sulla base (non più di una valutazione di esigibilità cristallizzata dal legislatore ma) di un accertamento in concreto dell'«effettiva conoscenza della pendenza del processo» (cioè di un provvedimento formale di *vocatio in iudicium*) e della «scelta volontaria e consapevole» di non presenziarvi.

individuata ai sensi dell'art. 157 Cpp, v. Cass. 18.6.2020 n. 21997, in *Leggi d'Italia Professionale* – Banca dati Wolters Kluwer: «Va precisato [...] che la presunzione relativa di conoscenza, che le stesse Sezioni Unite fanno derivare dalle situazioni tipizzate dall'art. 420-bis, c.p.p., con specifico riguardo all'ipotesi della dichiarazione-elezione di domicilio, opera soltanto nel caso in cui la notificazione della *vocatio in iudicium* sia avvenuta presso il domicilio indicato, ancorché non a mani del destinatario bensì di altro soggetto legittimato a ricevere l'atto (familiare convivente, portiere dello stabile, collaboratore domestico, dipendente e così via): soltanto in questo caso, infatti, in ragione della stretta relazione intercorrente tra l'imputato e colui che, per esso, ha ricevuto l'atto, è ragionevole presumere che il primo ne sia venuto a conoscenza, sì da ritenere giustificato l'onere, a suo carico, di dimostrare il contrario».

³⁷ In tal senso v. M.E. Mele, *Il processo in assenza*, in Corte Suprema di Cassazione – Ufficio del Massimario – Servizio Penale, *Relazione su novità normativa. La "riforma Cartabia"*, 5.1.2023, 96.

La prova della tacita rinuncia all'esercizio del diritto alla presenza è rimessa al ragionamento indiziario³⁸. Il legislatore ha fornito esempi di classi di fatti («modalità della notificazione»³⁹; «atti compiuti dall'imputato prima dell'udienza») o di fatti («nomina di un difensore di fiducia») che hanno «rilevanza induttiva» ai fini della prova della rinuncia tacita all'esercizio del diritto di autodifesa; valutarne l'«efficacia persuasiva» nel contesto del singolo caso di specie spetta al giudice⁴⁰, che è altresì libero di valorizzare «ogni altra circostanza rilevante»⁴¹. Al di là di singoli rilievi specifici, in linea generale ci si è condivisibilmente interrogati sull'opportunità dell'esemplificazione legislativa⁴².

La fattispecie di cui all'art. 420-bis co. 2 Cpp è costruita in modo tale da individuare, come oggetto di prova, i presupposti del processo in assenza⁴³: ne deriva che, nelle situazioni di incertezza sull'«effettiva conoscenza della pendenza del processo» e/o sulla «scelta volontaria e consapevole» di non presenziarvi, la scelta deve ricadere sulla sentenza di non doversi procedere *ex art. 420-quater* Cpp (previo rinvio dell'udienza e tentativo di notifica «all'imputato personalmente ad opera della polizia giudiziaria» ai sensi dell'art. 420-bis co. 5 Cpp).

Vale la pena di sottolineare, altresì, che il secondo comma dell'art. 420-bis Cpp non equipara alla conoscenza della pendenza del processo l'ignoranza determinata da colpa, la quale dunque preclude il processo *in absentia* al pari dell'ignoranza incolpevole⁴⁴. La natura non colposa della mancata conoscenza non appartiene neppure all'oggetto della prova alla quale è subordinato, nell'ipotesi di imputato successivamente comparso prima della decisione, il recupero *ex post* delle facoltà difensive perdute⁴⁵ consentito nonostante la conformità della declaratoria di assenza ai parametri di legge: in tal caso, l'assenza di colpa deve connotare esclusivamente il mancato intervento «in tempo utile per esercitare le facoltà dalle quali [l'imputato] è

³⁸ Cfr. già C. Conti, *op. cit.*, 471; ora v. G. Varraso, *op. cit.*, 579 s.

³⁹ V. già Cass. S.U. 28.11.2019 n. 23948, cit.: «[...] nel sistema delle notifiche si distingue chiaramente tra una notifica "possibile", ovvero quella effettuata in modo da rendere effettivamente conoscibile l'atto alla parte (quale la notifica a mezzo di persona convivente) e la notifica che tale caratteristica non ha perché, anche se formalmente corretta, non porta l'atto ad effettiva conoscenza limitandosi ad una *fiction*».

⁴⁰ In termini generali, v. P. Ferrua, *op. cit.*, 71 ss.

⁴¹ V. A. Mangiaracina, *Alla ricerca di un nuovo statuto*, cit., 8. Sul ruolo del giudice nazionale in materia si sofferma C.G.U.E 19.5.2022, cit., § 41 ss.

⁴² A. Mangiaracina, *Alla ricerca di un nuovo statuto*, cit., 7.

⁴³ In termini generali, v. P. Ferrua, *op. cit.*, 107 ss.; con specifico riferimento al tema in oggetto, v. A. Mangiaracina, *Alla ricerca di un nuovo statuto*, cit., 8; G. Varraso, *op. cit.*, 580 s.

⁴⁴ Prima della riforma, in tema v. C. Conti, *op. cit.*, 473 ss.

⁴⁵ V. A. Mangiaracina, *Alla ricerca di un nuovo statuto*, cit., 10.

decaduto» (art. 420-bis co. 6 lett. b Cpp), nell'ottica di «impedire un utilizzo strumentale del rimedio»⁴⁶.

Ai sensi del primo capoverso dell'art. 420-bis Cpp, il giudice terrà conto di una modalità di notifica della *vocatio in iudicium* all'imputato (regolare ma) diversa da quelle "qualificate" di cui alla lettera a del comma di apertura «quale "fatto" da valutare nel caso concreto [...] per provare che» l'assente «abbia effettivamente avuto conoscenza» dell'atto; così, «per fare un esempio, si potrà tener conto, insieme ad altre circostanze, della reale e stabile convivenza con il soggetto che ha ricevuto l'atto presso il domicilio [...]»⁴⁷, ossia, in termini generali, della sussistenza di «un effettivo collegamento tra la persona ed il luogo eletto»⁴⁸.

Il processo *in absentia* è consentito se le circostanze del caso dimostrano l'effettiva conoscenza della pendenza del processo, mentre non è sufficiente l'effettiva conoscibilità. Al fine specifico della celebrazione del processo nonostante l'assenza dell'imputato, non rileva che quest'ultimo avrebbe potuto evitare di rimanere all'oscuro dell'atto introduttivo usando l'ordinaria diligenza. Nell'assetto attuale, infatti, soltanto dalla delega espressa al ritiro dell'atto l'art. 420-bis Cpp fa derivare «un evidente onere [*in capo all'imputato*] di "tenersi informato"»⁴⁹ presso il delegato, se egli intende evitare che il processo si celebri a sua insaputa. Fuori da questo caso (e da quello della notificazione personale), per poter procedere *in absentia* il giudice deve accertare la conoscenza effettiva, non anche la conoscenza effettivamente esigibile, della *vocatio in iudicium*. A sua volta, l'imputato comparso prima della decisione recupererà le facoltà difensive perdute se fornirà la prova di non aver avuto effettiva conoscenza della pendenza del processo, per esempio in ragione dell'interruzione dei rapporti con il domiciliatario ex art. 161 co. 1 Cpp, che ha regolarmente ricevuto l'atto (a meno che si ritenga tale situazione riconducibile alla fattispecie di cui all'art. 420-bis co. 1 lett. a Cpp, la quale, a fronte di un'assenza a suo tempo ben dichiarata, esclude il rimedio restitutorio). Non è invece necessario che le circostanze concrete rese note dall'imputato comparso dimostrino che lo stato di inconsapevolezza non era

⁴⁶ Cfr. A. Nocera, *I rimedi restitutori*, in Corte Suprema di Cassazione – Ufficio del Massimario – Servizio Penale, *Relazione su novità normativa*, cit., 182, con specifico riferimento all'art. 175 co. 2.1 Cpp; v. altresì, in particolare, gli artt. 489 co. 2-bis lett. b, 604 co. 5-ter lett. b Cpp.

⁴⁷ V., *mutatis mutandis*, Cass. S.U. 28.2.2019 n. 28912, in *CP* 2019, 4249 ss., con nota di S. Ciampi, *Condizioni legittimanti la celebrazione del processo in absentia: i dubbi sul ruolo da ascrivere all'avviso di conclusione delle indagini preliminari*, *ivi*, 4261 ss.

⁴⁸ V. Cass. S.U. 28.11.2019 n. 23948, cit.

⁴⁹ V., *mutatis mutandis*, Cass. S.U. 28.2.2019 n. 28912, cit.

evitabile⁵⁰, ossia, nell'esempio citato, che la comunicazione di un nuovo domicilio effettivo non è stata possibile per caso fortuito o forza maggiore (mentre è richiesto che, cessato lo stato di ignoranza, non fosse esigibile un intervento in tempo utile per l'esercizio delle suddette facoltà)⁵¹.

Nell'assetto attuale, soltanto se la mancata conoscenza effettiva degli atti introduttivi risulta voluta, la sua attribuibilità all'imputato esce dall'irrilevanza ai fini del processo in assenza. Esclusivamente l'ignoranza procurata *volontariamente* non sottrae l'assente all'esercizio della giurisdizione (si pensi all'ipotesi in cui il giudice accerti che, interrotti i contatti con il domiciliatario, l'imputato ha evitato di individuare e di comunicare un nuovo domicilio effettivo prevedendo e volendo il mancato conseguimento della conoscenza della *vocatio in iudicium* come conseguenza della propria omissione). Si tornerà nel prosieguo su quest'ultimo presupposto del processo *in absentia*.

Ora interessa soltanto sottolineare come (almeno tendenzialmente) la disciplina attuale eviti di trarre la possibilità di procedere nonostante l'assenza dell'imputato da proposizioni prescrittive, attinenti alla misura della collaborazione esigibile dalla parte privata, essendo, quest'ultima, un'impostazione che consente il processo *in absentia* al di là dei casi di rinuncia all'esercizio del diritto alla presenza⁵².

In ultimo, ai fini dell'operatività del rimedio restitutorio, la regola di giudizio rimane quella «di generale applicazione»⁵³: i presupposti della restituzione nel termine devono essere provati «al di là di ogni ragionevole dubbio», cosicché, nelle situazioni di incertezza sull'ignoranza del processo e/o sull'impossibilità incolpevole di un intervento tempestivo, la scelta deve ricadere sull'esclusione del rimedio. Ciò significa che, sul piano della tutela successiva, il rischio per la mancata prova si sposta sull'imputato, non essendo il legislatore intervenuto a suo vantaggio, né modificando lo *standard* probatorio, né configurando l'effettiva conoscenza della pendenza del processo come fatto impeditivo della *restitutio in integrum*.

⁵⁰ Cfr. A. Mangiaracina, *Alla ricerca di un nuovo statuto*, cit., 10.

⁵¹ In riferimento all'assetto delineato dal legislatore nel 2014, v. C. Conti, *op. cit.*, 473: «La prova contraria, a ben vedere, consiste nel dimostrare l'impossibilità di adempiere al dovere di informarsi. Le "regole cautelari" si misurano sul dovere informativo. È incolpevole solo chi dimostra, in positivo, di aver adempiuto interamente al predetto obbligo. L'imputato che non si è messo in condizioni di essere raggiunto dalle notificazioni difficilmente sarà in grado di provare la mancata conoscenza incolpevole. Si è palesemente dinanzi ad una *probatio diabolica*».

⁵² Cfr. C. Conti, *op. cit.*, 472 ss.

⁵³ In termini generali, v. P. Ferrua, *op. cit.*, 83.

6. Infine, c'è la fattispecie di assenza di cui al terzo comma dell'art. 420-*bis* Cpp: «Il giudice procede in assenza anche fuori dai casi di cui ai commi 1 e 2, quando l'imputato è stato dichiarato latitante o si è in altro modo volontariamente sottratto alla conoscenza della pendenza del processo».

Alla base di tale ipotesi è ravvisabile una valutazione legislativa di non ostatività dell'ignoranza volontaria alla celebrazione del processo *in absentia*, posto che la condotta dell'imputato, il quale abbia deliberatamente impedito che la regolarità della notificazione si accompagnasse all'effettiva conoscenza personale dell'atto introduttivo, «deve considerarsi implicita ma inequivocabile rinuncia alla partecipazione al proprio processo»⁵⁴.

In primo luogo, la norma prende in considerazione la declaratoria di latitanza, che consente di procedere in assenza «anche nell'ipotesi in cui non sia accertata in capo all'imputato la conoscenza del processo»⁵⁵. Il legislatore ha ritenuto di poter prescindere da quest'ultimo presupposto dopo aver precisato il contenuto motivazionale del decreto che dichiara la latitanza in seguito «alla mancata esecuzione di un'ordinanza applicativa di misure cautelari» e dopo aver modificato il regime della notificazione al latitante della *vocatio in iudicium*⁵⁶. Dal primo punto di vista, è stato espressamente puntualizzato che nel decreto devono essere «indicati gli elementi che provano l'effettiva conoscenza della misura e la volontà di sottrarvisi» (art. 296 co. 2 Cpp), mentre, dal secondo angolo visuale, ora «la notifica [*degli atti introduttivi*] al difensore non è più effetto della sola dichiarazione di latitanza [...], ma del combinato disposto della dichiarazione di latitanza e di notifiche infruttuose»⁵⁷ (art. 165 co. 1-*bis* Cpp).

Nel dare corpo alla «disciplina derogatoria per il processo nei confronti dell'imputato latitante» prefigurata dalla delega⁵⁸, il d.lgs. 150/2022 ha previsto che quest'ultimo, legittimamente processato in assenza anche senza la prova della conoscenza della *vocatio in iudicium*, possa far valere *ex post* l'effettiva ignoranza della pendenza del processo sul piano restitutorio. In tal caso, la tutela successiva di natura

⁵⁴ S. Quattrocchio, *Assenza, latitanza, rimedi restitutori*, cit., 3261.

⁵⁵ G. Colaiacovo, *Le modifiche in materia di latitanza*, in *La riforma Cartabia*, a cura di G. Spangher, cit., 369.

⁵⁶ V. G. Colaiacovo, *Le modifiche in materia di latitanza*, cit., 367 s.; R. Crepaldi, *op. cit.*, 231 s.; N. Rombi, *Il nuovo processo in assenza*, cit., 127; D. Tripicciono, *op. cit.*, 155 s.; G. Varraso, *op. cit.*, 583 s.

⁵⁷ *Relazione illustrativa*, cit., 126.

⁵⁸ Art. 1 co. 7 lett. f l. 27.9.2021 n. 134: «prevedere una disciplina derogatoria per il processo nei confronti dell'imputato latitante, consentendo di procedere in sua assenza anche quando non si abbia certezza dell'effettiva conoscenza della citazione a giudizio e della rinuncia dell'imputato al suo diritto a comparire al dibattimento, stante la possibilità di un rimedio successivo ai sensi della lettera g); [...]».

ripristinatoria sembrerebbe operare in via principale, diversamente da quanto accade per la fattispecie di assenza codificata nel secondo comma, rispetto alla quale il rimedio restitutorio risulta predisposto per intervenire in subordine al fallimento di quello preventivo (cioè là dove l'accertamento *ex ante* in ordine all'«effettiva conoscenza della pendenza del processo» ed alla «scelta volontaria e consapevole» di non presenziarvi non sia riuscito ad evitare che si procedesse in assenza nei confronti dell'inconsapevole⁵⁹).

Si è già ricordato che, alla luce del compendio garantistico sviluppato dalla giurisprudenza di Strasburgo e recepito dalla direttiva eurounitaria del 2016, la celebrazione del processo all'assente in mancanza di una provata scelta non partecipativa implica il diritto del medesimo di ottenere un'adeguata reintegrazione nei suoi diritti processuali, salvo il caso in cui sia accertato che «*he intended to escape trial*»⁶⁰. Una “messa a punto” in merito è venuta dalla Corte di Giustizia⁶¹, attraverso una pronuncia ancor più rilevante in considerazione dell'efficacia diretta dell'art. 8 § 4 e dell'art. 9 dir. 2016/343/UE⁶²: la reintegrazione può essere negata all'imputato processato in assenza soltanto «qualora da indizi precisi e oggettivi risulti che quest'ultimo ha ricevuto informazioni sufficienti per essere a conoscenza del fatto che si sarebbe svolto un processo nei suoi confronti e, con atti deliberati e al fine di sottrarsi all'azione della giustizia, ha impedito alle autorità di informarlo ufficialmente di tale processo».

La latitanza, tuttavia, non implica, in sé, l'avveramento di tale condizione. Infatti, la volontaria sottrazione alla misura cautelare può consumarsi in uno stadio del procedimento non abbastanza avanzato affinché si possa ritenere che l'interessato sia in possesso delle suddette “informazioni sufficienti”, *i.e.* di «*une connaissance des poursuites et du procès suffisante pour lui permettre de décider de renoncer à son droit de comparaître ou de se dérober à la justice*»⁶³. Se questo è il caso, ove non intenda rinunciare al perseguimento della pretesa punitiva, il legislatore deve assicurare al (già) latitante un'adeguata reintegrazione⁶⁴. Com'è noto, affinché tale diritto sia effettivo, «*a person charged with a criminal offence must not be left with the burden of proving*

⁵⁹ Cfr. C. Conti, *op. cit.*, 467, nota 28.

⁶⁰ C. eur. GC, 1.3.2006, *Sejdovic c. Italia*, § 82.

⁶¹ C.G.U.E, 19.5.2022, cit.

⁶² V. S. Quattrocchio, *Assenza, latitanza, rimedi restitutori*, cit., 3264.

⁶³ C. eur., 28.9.2006, *Hu c. Italia*, § 53.

⁶⁴ V. S. Quattrocchio, *Assenza, latitanza, rimedi restitutori*, cit., 3263.

that he was not seeking to evade justice or that his absence was due to force majeure»⁶⁵.

Se scrutato da quest'ultimo angolo visuale, l'attuale assetto potrebbe non risultare esente da criticità⁶⁶, qualora si consideri l'abbinamento del processo in assenza comunque consentito nei confronti dei latitanti⁶⁷ (non escluso il caso del ricorso in concreto alla notificazione mediante consegna di copia al difensore, anche d'ufficio) a rimedi (per i «casi in cui la declaratoria di assenza era corretta») «di tipo restitutorio ma sottoposti a condizioni» (i.e. all'«avvenuto assolvimento degli oneri probatori» gravanti sull'imputato)⁶⁸.

La lettera dell'art. 420-bis co. 3 Cpp consente, tuttavia, un'interpretazione conforme della norma interna, se si tiene in conto che l'imputato è oggetto di considerazione «quando [...] è stato dichiarato latitante o si è *in altro modo* volontariamente sottratto alla conoscenza della pendenza del processo». Infatti, se ne può ricavare che la latitanza permette di procedere *in absentia* soltanto se l'imputato si è posto in codesta condizione essendo già in possesso di informazioni sufficienti per essere consapevole che, in tal modo, si sarebbe sottratto alla conoscenza della pendenza del processo⁶⁹. Entro questa prospettiva, il giudice procede esclusivamente se ha accertato (“al di là di ogni ragionevole dubbio”) che l'accusato «*intended to escape trial*»⁷⁰, donde l'insussistenza del diritto ad ottenere la reintegrazione e, dunque, la “sostenibilità” di un accesso “condizionato” alla *restitutio in integrum* per i casi di fallita prevenzione del processo *in absentia* nei confronti del latitante inconsapevole (o comunque non “sufficientemente” consapevole)⁷¹.

⁶⁵ C. eur. GC, 1.3.2006, *Sejdovic c. Italia*, § 88.

⁶⁶ Per un elemento particolare di criticità, questa volta sotto il profilo dell'adeguatezza della portata della reintegrazione nei diritti processuali del (già) latitante, v. A. Mangiaracina, *Alla ricerca di un nuovo statuto*, cit., 10: «Nell'ambito dei meccanismi restitutori in appello, si innesta poi un elemento di tensione. La rinnovazione dell'istruzione dibattimentale nel caso di imputato latitante sarà disposta ai sensi dei più stringenti parametri di cui all'art. 190 bis c.p.p., nonostante per accedervi sia necessario l'avvenuto assolvimento degli oneri probatori, e ciò diversamente dagli altri casi di assenza (art. 603, comma 3 ter, c.p.p.)»; G. Varraso, *op. cit.*, 598, ravvisa sul punto «una discutibile limitazione al diritto alla prova che non trova riscontro nella legge-delega nell'art. 1 comma 7, lett. f».

⁶⁷ V. *Relazione illustrativa*, cit., 126.

⁶⁸ V. A. Mangiaracina, *Alla ricerca di un nuovo statuto*, cit., 10.

⁶⁹ Cfr. G. Varraso, *op. cit.*, 584.

⁷⁰ C. eur. GC, 1.3.2006, *Sejdovic c. Italia*, § 82.

⁷¹ Sulla questione, prima della recente riforma, v. G. Colaiacovo, *Processo in absentia e imputato latitante*, in www.lalegislazionepenale.eu 14.3.2016, 1 ss.; E. Dei-Cas, *L'assenza dell'imputato. Modelli partecipativi e garanzie difensive*, Torino 2021, 202 ss.; S. Marcolini, *I presupposti del giudizio in assenza*, in *Il giudizio in assenza dell'imputato*, a cura di D. Vigoni, Torino 2014, 160. Ora, per le indicazioni ricavabili da C.G.U.E, 19.5.2022, cit., v. S. Quattrocchio, *Assenza, latitanza, rimedi restitutori*, cit., 3263, la quale distingue fra «il latitante [...] che non è stato raggiunto dalla sufficiente conoscenza del processo» ed «il soggetto dotosi alla fuga [che] risulta già

Posto che, ai sensi del terzo comma dell'art. 420-bis Cpp, la volontaria sottrazione alla conoscenza della pendenza del processo (che, da un lato, non è imputabile a *tutti* i latitanti, ma, dall'altro lato, non è riferibile *esclusivamente* ai latitanti) consente comunque di procedere *in absentia*, si può concludere che, in mancanza sia di rinuncia espressa che di notifica "qualificata", il processo all'assente è subordinato o alla prova ("al di là di ogni ragionevole dubbio") dell'«effettiva conoscenza della pendenza del processo» e della «scelta volontaria e consapevole» di non presenziarvi oppure alla prova ("al di là di ogni ragionevole dubbio") della volontaria («non meramente colposa»⁷²) sottrazione a quella conoscenza. Indicazioni circa gli indizi utili ai fini dell'accertamento giudiziale di quest'ultimo presupposto si ricavano dall'interpretazione che la Corte di giustizia ha dato agli articoli 8 e 9 dir. 2016/343/UE nella già evocata sentenza del maggio dello scorso anno⁷³.

Peraltro, per quanto si è detto sopra⁷⁴, le difficoltà sul piano probatorio non dovrebbero indurre a "convertire" surrettiziamente l'accertamento in ordine alla natura volontaria della sottrazione alla conoscenza della pendenza del processo in un giudizio di mera esigibilità della stessa nel caso concreto⁷⁵.

Infine, a fronte di un processo *in absentia* che presuppone la provata sottrazione alla conoscenza della sua pendenza, la tutela successiva di natura ripristinatoria si conferma destinata ad operare in via subordinata, ossia a subentrare là dove l'accertamento *ex ante* non sia riuscito a prevenire il processo all'assente involontariamente inconsapevole. Nei casi di cui all'art. 420-bis co. 3 Cpp, ai fini dell'accesso al rimedio successivo, colui che compare potrà dunque utilmente provare la carenza del possesso di "informazioni sufficienti" affinché, nella condotta tramite

informato della pendenza del processo (o quantomeno dell'azione penale) nei suoi confronti».

⁷² A. Mangiaracina, *Alla ricerca di un nuovo statuto*, cit., 9.

⁷³ C.G.UE, 19.5.2022, cit., § 48 ss.: «Solo qualora da indizi precisi e oggettivi risulti che l'interessato, pur essendo stato ufficialmente informato di essere accusato di aver commesso un reato e, sapendo quindi che un processo si sarebbe svolto nei suoi confronti, agisca deliberatamente in modo da evitare di ricevere ufficialmente le informazioni relative alla data e al luogo del processo, si può ritenere che tale interessato, fatte salve tuttavia le esigenze particolari delle persone vulnerabili di cui ai considerando 42 e 43 della direttiva 2016/343, sia stato informato del processo e abbia rinunciato volontariamente e in modo inequivocabile ad esercitare il suo diritto di presenziare a quest'ultimo. [...] L'esistenza di tali indizi precisi e oggettivi può, ad esempio, essere constatata qualora detto interessato abbia volontariamente comunicato un indirizzo errato alle autorità nazionali competenti in materia penale o non si trovi più all'indirizzo da esso comunicato. [...]» (in dottrina, v. L. Kalb, *op. cit.*, 343; A. Mangiaracina, *Alla ricerca di un nuovo statuto*, cit., 8 s.; nonché, diffusamente, S. Quattrocchio, *Assenza, latitanza, rimedi restitutori*, cit., 3253 ss.).

⁷⁴ V. *supra*, § 5.

⁷⁵ Cfr. D. Tripiccone, *op. cit.*, 155.

cui egli ha impedito una modalità di notifica idonea a procurare la conoscenza effettiva della *vocatio in iudicium*, sia inequivocabilmente ravvisabile la scelta «*de se dérober à la justice*»⁷⁶. Oppure potranno essere resi noti fatti capaci di dimostrare che la mancata conoscenza dell'atto introduttivo è stata una conseguenza non voluta della condotta dell'imputato⁷⁷, per esempio quando la notificazione viene regolarmente eseguita presso il domicilio eletto, ma non più effettivo, in quanto l'imputato ha dimenticato di comunicarne il mutamento.

7. In chiusura s'intende accennare ad un «caso critico»⁷⁸, che ha sollecitato la denuncia di una tensione fra la volontà legislativa di circoscrivere la celebrazione del processo all'imputato non presente alle sole ipotesi di assenza volontaria e le esigenze sottese all'esercizio della giurisdizione. Il caso è quello di Giulio Regeni. A breve si dovrebbe sapere se il giudice per l'udienza preliminare rimetterà la questione sollevata dal pubblico ministero alla Corte costituzionale⁷⁹.

In forza delle disposizioni transitorie in materia di assenza, le censure prospettate dalla parte pubblica si appuntano sull'art. 420-bis Cpp così come novellato. Infatti, in ragione dell'ordinanza dell'11 aprile 2022, che dispose la sospensione del processo nei confronti degli imputati assenti, il caso risulta regolato dal primo capoverso dell'art. 89 d.lgs. 150/2022⁸⁰: il giudice deve provvedere ai sensi del «nuovo» art. 420-quater Cpp, che, fuori dei casi contemplati dagli artt. 420-bis e 420-ter Cpp, nei confronti dell'imputato non presente prevede l'emissione di «sentenza inappellabile di non doversi procedere per mancata conoscenza della pendenza del processo».

Tuttavia, secondo il pubblico ministero, il processo Regeni rivela che, fra i casi ad oggi previsti dall'art. 420-bis Cpp, ne manca uno che, invece, deve necessariamente esserci: l'intervento additivo richiesto alla Corte costituzionale ridurrebbe la portata della causa di improcedibilità che il giudice per l'udienza preliminare è chiamato ad

⁷⁶ C. eur., 28.9.2006, *Hu c. Italia*, § 53.

⁷⁷ Cfr. S. Quattrocchio, *Assenza, latitanza, rimedi restitutori*, cit., 3264.

⁷⁸ V. G. Zagrebelsky, *Il diritto mite*, Torino 1992, 182 s.

⁷⁹ La memoria presentata dal pubblico ministero il 3 aprile scorso è reperibile in www.giurisprudenzapenale.com.

⁸⁰ «Quando, prima dell'entrata in vigore del presente decreto, nell'udienza preliminare o nel giudizio di primo grado è stata disposta la sospensione del processo ai sensi dell'articolo 420-quater, comma 2, del codice di procedura penale nel testo vigente prima dell'entrata in vigore del presente decreto e l'imputato non è stato ancora rintracciato, in luogo di disporre nuove ricerche ai sensi dell'articolo 420-quinquies del codice di procedura penale nel testo vigente prima dell'entrata in vigore del presente decreto, il giudice provvede ai sensi dell'articolo 420-quater del codice di procedura penale come modificato dal presente decreto. In questo caso si applicano gli articoli 420-quinquies e 420-sexies del codice di procedura penale, come modificati dal presente decreto».

applicare in virtù della disciplina transitoria, donde la rilevanza della questione. Se quest'ultima venisse accolta, infatti, «si aprirebbe la possibilità di procedere penalmente nei confronti degli imputati, salva in ogni caso la possibilità per gli stessi di reclamare successivamente la propria effettiva mancata conoscenza dell'esistenza del processo»⁸¹.

La questione richiede di portare l'attenzione sul modo d'intendere il processo all'assente inconsapevole che l'opzione normativa oggetto delle censure sollevate dalla parte pubblica presuppone. Osservata da tale angolo visuale, la disciplina risultante dalla "riforma Cartabia" appare proporsi come espressione compiuta dell'identificazione, nel processo che avanzi all'insaputa dell'imputato, di una violazione del diritto alla presenza⁸², *i.e.* di una patologia, che, in quanto tale, richiede di essere prevenuta e, fallendo la prevenzione, neutralizzata nei suoi effetti⁸³. Diversamente, l'addizione propugnata dal pubblico ministero del caso Regeni riporterebbe nell'ambito della fisiologia il processo all'assente inconsapevole in un caso nel quale la sua celebrazione non potrebbe intendersi quale violazione del diritto alla presenza, essendo invece la realizzazione di un doveroso bilanciamento con le esigenze sottese all'esercizio della giurisdizione, anch'esse di rango costituzionale⁸⁴.

Precisamente, se intervenisse l'innesto richiesto dalla parte pubblica, «nei casi in cui la formale mancata conoscenza del procedimento (*rectius*: del processo) dipenda dalla mancata assistenza giudiziaria da parte dello Stato di appartenenza o di residenza dell'accusato»⁸⁵, il processo *in absentia* nei confronti dell'imputato inconsapevole non dovrebbe essere inibito, ma si configurerebbe come un fatto fisiologico in quanto necessario per impedire l'indebita ingerenza di uno Stato estero nell'esercizio della giurisdizione. Di conseguenza, i meccanismi restitutori opererebbero a titolo di "compensazione"⁸⁶ a fronte della scelta di non arrestare l'esercizio della giurisdizione

⁸¹ Così la citata memoria del 3 aprile scorso, 16.

⁸² Cfr. D. Negri, *op. cit.*, 84 s.

⁸³ Cfr. C. Conti, *op. cit.*, 467, nota 28.

⁸⁴ Cfr. D. Negri, *op. cit.*, 84 s.

⁸⁵ V. la memoria del 3 aprile scorso, cit., 18: «Si chiede di dichiarare la rilevanza e la non manifesta infondatezza della questione di costituzionalità, in riferimento agli artt. 3, 10, 11, 24, 111, 117 della Costituzione, dell'art. 420 bis c.p.p. – in relazione all'art. 6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e alla Direttiva 2012/29/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2012 in materia di effettività del diritto alla celebrazione del processo sia per le vittime di reato sia per l'accusato – nella parte in cui non prevede che si possa procedere "in assenza" dell'accusato nei casi in cui la formale mancata conoscenza del procedimento dipenda dalla mancata assistenza giudiziaria da parte dello Stato di appartenenza o di residenza dell'accusato stesso».

⁸⁶ Cfr. A. Mangiaracina, *Imputato "assente" e indici di conoscenza del processo*, cit., 376.

nonostante la mancanza della provata conoscenza della *vocatio in iudicium*.

Invero, l'ulteriore fattispecie di processo *in absentia* che risulterebbe dall'intervento additivo invocato dal pubblico ministero del caso Regeni sarebbe eterogenea rispetto a quelle già codificate, che – come si è visto – intendono tutte riferirsi all'assenza volontaria⁸⁷. Nella sostanza si tratterebbe di prevedere comunque la prosecuzione del processo nel caso di decreto di irreperibilità emesso dal giudice per la notificazione degli atti introduttivi del giudizio all'imputato⁸⁸ che risulti risiedere o dimorare all'estero e, a norma dell'art. 169 co. 4 Cpp, sia stato ricercato anche fuori del territorio nazionale, ma infruttuosamente a causa della mancata assistenza giudiziaria da parte dello Stato straniero. Essendo questo il caso, l'intervento additivo sollecitato comporterebbe la celebrazione del processo nei confronti dell'imputato non presente sulla sola base della regolarità della notificazione della *vocatio in iudicium* eseguita mediante consegna di copia al difensore ai sensi dell'art. 159 Cpp, donde una sorta di riedizione del processo in contumacia nei confronti di alcuni irreperibili soltanto, ossia gli irreperibili residenti o dimoranti all'estero.

Tuttavia, l'eterogeneità del presupposto che si vorrebbe aggiungere a quelli che attualmente consentono di procedere *in absentia* richiederebbe l'esercizio della discrezionalità propria del legislatore per adeguare ad esso le *chances* restitutorie. Infatti, la fisionomia degli odierni meccanismi ripristinatori si lega al «presupposto [...] che si sia proceduto [*in assenza*] con la certezza sostanziale che l'imputato fosse a conoscenza del processo»⁸⁹ (o che a tale conoscenza si sia volontariamente sottratto). Qualora si prescindesse da quest'ultimo dato, alla mancata rinuncia all'esercizio della giurisdizione sembrerebbe doversi abbinare, almeno tendenzialmente, un accesso incondizionato alle misure restitutorie, salva la prova dell'effettiva conoscenza del processo e della volontaria rinuncia a comparirvi⁹⁰.

Al di là dell'ostacolo che l'introduzione di «una vera e propria novità di sistema» (fosse anche dal sapore antico) trova nei limiti del sindacato di legittimità

⁸⁷ Non fa eccezione l'ipotesi della volontaria sottrazione alla conoscenza della pendenza del processo: infatti, anche «in un simile caso [...] nella sostanza l'imputato *ha scelto* di non presentarsi in giudizio e di non esercitare il contraddittorio» (F. Caprioli, *op. cit.*, 590).

⁸⁸ La «riforma Cartabia» non ha modificato l'art. 160 co. 2 Cpp, il quale ancora oggi prevede che «il decreto di irreperibilità emesso dal giudice per la notificazione degli atti introduttivi dell'udienza preliminare nonché il decreto di irreperibilità emesso dal giudice o dal pubblico ministero per la notificazione del provvedimento che dispone il giudizio cessano di avere efficacia con la pronuncia della sentenza di primo grado».

⁸⁹ Così già Cass. S.U. 28.11.2019 n. 23948, cit.

⁹⁰ V. C. eur., 25.11.2008, *Cat Berro c. Italia*.

costituzionale⁹¹, è opportuno chiedersi se oggi un'opzione come quella propugnata dal pubblico ministero del caso Regeni non sia preclusa al legislatore stesso. Se anche si ritenesse la già sperimentata combinazione di «informazione preventiva e reintegrazione successiva» non esulante, di per sé, dall'arco delle soluzioni costituzionalmente consentite⁹², occorrerebbe tuttavia considerare che «ben poteva però il legislatore, nell'esercizio della sua discrezionalità, disciplinare diversamente la fattispecie del giudizio celebrato non in presenza dell'imputato ed è ciò che ha fatto con la legge n. 67 del 2014, operando una scelta radicalmente diversa: non più un rimedio restitutorio *ex post* a tutela dell'imputato giudicato in contumacia, ma garanzie *ex ante* a tutela dell'imputato giudicato in sua assenza»⁹³. La “riforma Cartabia” ha confermato la scelta, con l'intenzione di portarla a compimento. *Rebus sic stantibus*, un ritorno al passato per un segmento soltanto degli imputati potrebbe risultare censurabile in rapporto alla disciplina (più garantista) applicabile agli altri: nello specifico, non sembra che la derivazione dell'irreperibilità dalla sottrazione dello Stato di appartenenza dell'accusato ai suoi obblighi di assistenza giudiziaria⁹⁴ possa fornire una base ragionevole per una differenza di trattamento interna alla classe degli irreperibili.

Nella disciplina risultante dalla “riforma Cartabia” si esprime la volontà di dare corso con coerenza ad una scelta⁹⁵: per quanto rilevante, l'impegno richiesto dalle disposizioni che regolano la notificazione all'imputato per circoscrivere le ipotesi in cui egli resti all'oscuro del processo⁹⁶ non rende l'esercizio della giurisdizione immune dal rischio per la mancata conoscenza della *vocatio in iudicium* della quale l'accusato non si sia reso intenzionalmente responsabile. Se questa è la linea direttrice, non sembra che la mancata assistenza giudiziaria da parte dello Stato estero consenta

⁹¹ V., fra le molte, C. cost., 13.12.2021 n. 242.

⁹² V. C. cost., 12.12.1998 n. 399; dopo la riforma dell'art. 111 Cost., v. C. cost., 5.4.2007 n. 117 e C. cost., 4.4.2008 n. 89. In dottrina cfr., in argomento, F. Caprioli, *op. cit.*, 589 ss.; C. Conti, *op. cit.*, 465 ss.; D. Negri, *op. cit.*, 182 ss.

⁹³ C. cost., 24.4.2019 n. 102.

⁹⁴ Si può ricordare l'art. 9 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti, adottata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite con Ris. 39/46 del 10.12.1984 e ratificata sia dall'Italia sia dall'Egitto: «1. Gli Stati Parti si prestano la più ampia assistenza giudiziaria in ogni procedimento penale relativo ai reati di cui all'articolo 4, ivi compreso per quanto riguarda la comunicazione di tutti gli elementi di prova di cui dispongono e che sono necessari ai fini del procedimento.

2. Gli Stati Parti adempiono ai loro obblighi in virtù del paragrafo 1 del presente articolo in conformità ad ogni trattato di cooperazione giudiziaria che possa esistere tra di loro».

⁹⁵ Sul tema, prima della “riforma Cartabia”, cfr. C. Conti, *op. cit.*, 472 ss.

⁹⁶ Sul profilo in oggetto, approfondito dall'angolo visuale della giurisprudenza di Strasburgo, v. D. Negri, *op. cit.*, 135 ss.

ragionevolmente una deviazione, ossia giustifichi lo spostamento sull'imputato "incolpevole" del rischio per il fallimento degli strumenti predisposti al fine di procurare la conoscenza del processo (compresi quelli della cooperazione internazionale).

Ciò premesso, non si può negare l'insoddisfazione – per non dire la frustrazione – che l'impossibilità di processare gli imputati del caso Regeni genera. È tangibile il senso di ingiustizia, che può indurre ad interrogarsi sull'esistenza di «un corto circuito delle garanzie»⁹⁷.

La scelta di sistema alla quale il legislatore è approdato sembra presupporre l'avvenuto riconoscimento dell'appartenenza del diritto alla presenza al «"contenuto minimo"», al «nucleo irrinunciabile» del diritto di difesa⁹⁸, donde una disciplina del processo in assenza la quale, invece che iscriversi nella logica del bilanciamento degli interessi contrapposti, si configura piuttosto come mero riflesso del carattere disponibile del suddetto diritto. Come si è visto, l'unico limite alla necessaria subordinazione del processo *in absentia* alla provata conoscenza della sua pendenza da parte dell'imputato è previsto in funzione «"anti-abusiva"»⁹⁹ (i.e. a difesa dai "finti inconsapevoli"). Occorre pertanto considerare se il caso Regeni vi incorra.

Sul punto è bene premettere che il giudice non potrebbe supportare la soluzione negativa argomentando che manca la prova di «quella più pregnante conoscenza, che rileva ai fini della instaurazione di un corretto rapporto processuale, relativa alla *vocatio in iudicium*», come fece la Corte d'assise di Roma quando dichiarò la nullità della declaratoria di assenza e del conseguente decreto di rinvio a giudizio adottati dal giudice dell'udienza preliminare nella primavera del 2021¹⁰⁰. Già ricavabile dal testo non ancora riformato dal d.lgs. 150/2022¹⁰¹, la connotazione della volontaria sottrazione alla conoscenza della pendenza del processo come presupposto autonomo per proseguire in assenza è oggi resa inequivoca dal terzo comma del riformulato art. 420-bis Cpp (salvo quanto si è già precisato in ordine al necessario possesso di "informazioni sufficienti" affinché, nella condotta elusiva dell'interessato, sia

⁹⁷ G. Colaiacovo, *Il processo in assenza: un corto circuito delle garanzie?*, Intervento al seminario foggiano *Il caso Regeni*, 19.4.2023, inedito.

⁹⁸ V. F. Caprioli, *op. cit.*, 592. Recentemente v. C. cost., 7.4.2023 n. 65, sebbene concernente la condizione dell'imputato incapace di partecipare coscientemente al procedimento.

⁹⁹ V. S. Marcolini, *op. cit.*, 159.

¹⁰⁰ Ass. Roma 14.10.2021, reperibile in www.giurisprudenzapenale.com.

¹⁰¹ Nel tessuto della motivazione di Cass. S.U. 28.11.2019 n. 23948, cit., «la volontaria sottrazione "alla conoscenza del procedimento o di atti del procedimento"» già veniva identificata «quale unica ipotesi in cui possa procedersi pur se la parte ignori la *vocatio in ius*».

comunque rinvenibile una scelta “astensionistica”¹⁰².

Dunque, anche se, nel caso Regeni, si ravvisi, in capo agli imputati, «una forma di conoscenza [...] non [*di per sé*] sufficiente per la celebrazione del processo»¹⁰³, quest’ultimo potrebbe comunque avere corso se fosse provato che gli accusati si sono intenzionalmente sottratti alla compiuta informazione sulla sua pendenza, da intendersi «nei termini non solo di imputazione, ma anche di data e luogo di celebrazione del processo»¹⁰⁴. Da quest’ultimo angolo visuale, se si esclude che nel caso Regeni possa ritenersi dimostrato che «alcuno degli imputati abbia avuto un ruolo [...] nelle eventuali determinazioni assunte dalle massime autorità dello Stato [*egiziano*] nel prestare una collaborazione sleale ovvero nel negare la collaborazione»¹⁰⁵, non resta che verificare se la volontaria sottrazione alla conoscenza possa comprendere anche ipotesi di «manifesta mancata diligenza informativa» da parte dell’imputato, alla quale, com’è noto, le Sezioni Unite della Corte di cassazione si sono riferite (sebbene in un fugace passaggio collocato in chiusura di un’ampia motivazione) per valutarne l’eventuale rilevanza ai fini dell’accertamento del presupposto del processo *in absentia* previsto in funzione “anti-abusiva”¹⁰⁶. Se la sussistenza della volontaria sottrazione è stata ancorata all’accertamento di «condotte positive», nel contempo «la manifesta mancata diligenza informativa» non è stata esclusa dal novero delle «circostanze valutabili nei casi concreti», sebbene non «di per sé determinanti, su di un piano solo astratto, per potere affermare la ricorrenza» del presupposto in oggetto. Com’è stato notato, in questa occasione «la Corte [*ha*] arresta[*to*] l’*obiter* all’individuazione del punto sensibile della questione che risiede appunto nell’accertamento, in capo all’imputato, di una manifesta mancanza di diligenza informativa»¹⁰⁷, limitandosi a respingerne l’invariabile idoneità a rendere applicabile la previsione “anti-abusiva” (oggi collocata nel terzo comma dell’art. 420-*bis* Cpp). Se così fosse, infatti, cioè se si «esaspera[*ss*e] il concetto di “mancata diligenza” sino a trasformarla automaticamente in una conclamata volontà di evitare la conoscenza degli atti, ritenendola sufficiente per fare a meno della prova della consapevolezza della *vocatio in ius* per procedere in assenza, si farebbe una mera operazione di cambio

¹⁰² V. *supra*, § 6.

¹⁰³ Così la memoria presentata dal pubblico ministero il 3 aprile scorso, cit.

¹⁰⁴ A. Mangiaracina, *Alla ricerca di un nuovo statuto*, cit., 3.

¹⁰⁵ Ass. Roma 14.10.2021, cit.

¹⁰⁶ Cass. S.U. 28.11.2019 n. 23948, cit.

¹⁰⁷ F. Filice, *I “finti inconsapevoli” alla prova del caso Regeni: una questione centrale per il contemperamento delle garanzie dell’imputato e dei diritti delle vittime*, in *questionegiustizia.it* 15.12.2021.

nome e si tornerebbe alle vecchie presunzioni, il che ovviamente è un'operazione non consentita»¹⁰⁸. Sul punto ci si è soffermati sopra¹⁰⁹.

Nel caso Regeni la Corte di cassazione ha già ritenuto che l'affermata esclusione delle condizioni per procedere in assenza trovi fondamento nel «buon governo degli insegnamenti delle Sezioni Unite»¹¹⁰. Ai fini dell'applicazione dell'ipotesi di processo *in absentia* prevista in funzione "anti-abusiva", il pubblico ministero ricorrente aveva valorizzato, da un lato, la «riconosciuta conoscenza, [...] da parte degli imputati, dell'esistenza di un procedimento penale a loro carico, avente ad oggetto gravi reati, ai danni del ricercatore Giulio Regeni» e, dall'altro lato, il loro *status* di «soggetti qualificati, dall'essere ufficiali di Polizia Giudiziaria e, quindi, esperti dei meccanismi processuali»¹¹¹. Tuttavia, troppo grande sarebbe stato il "salto" dalla riconosciuta rilevanza, quali condotte "abusive", di comportamenti deliberatamente ostantivi al compimento dell'*iter* informativo da parte delle autorità competenti ad un'analoga considerazione, sulla base della mera qualifica soggettiva degli accusati, anche per la mancata attivazione dell'imputato in supplenza di un apparato statale inadempiente.

Allo stato non sembra, dunque, che si possa sfuggire alla conclusione cui è pervenuta la Corte di cassazione¹¹², dopo aver rammentato che «il perseguimento delle condotte criminose, anche se efferate e ignominiose quali quelle oggetto di imputazione, [deve] passare, in uno Stato di diritto, attraverso il rispetto delle regole del giusto processo regolato dalla legge, che si svolga nel pieno ed effettivo contraddittorio tra le parti». Né l'esito della rigorosa applicazione della legge nel caso concreto (*i.e.* l'accantonamento della pretesa punitiva dello Stato) è stato ritenuto rivelatore di un vizio della legge stessa, non essendo stata rimessa alla Corte costituzionale una questione «te[sa] a provocare il superamento dell'attuale sistema, frutto di lunga e progressiva elaborazione normativa e di consolidata interpretazione giurisprudenziale, anche in sede europea, maturate proprio al fine di renderlo conforme alle esigenze convenzionali e costituzionali».

Altrove – secondo la Cassazione – vanno individuate le cause dell'ingiustizia e trovate le soluzioni appropriate, ossia sul piano dei rapporti tra le «competenti Autorità di governo, anche alla luce degli obblighi di assistenza e cooperazione per le

¹⁰⁸ Cass. S.U. 28.11.2019 n. 23948, cit.

¹⁰⁹ V. *supra*, § 5.

¹¹⁰ Cass. 15.7.2022 n. 5675, reperibile in www.giurisprudenzapenale.com.

¹¹¹ Il ricorso del 22.4.2022 è reperibile in www.giurisprudenzapenale.com.

¹¹² Cass. 15.7.2022 n. 5675, cit.

stesse discendenti dalle Convenzioni internazionali, e, tra queste più specificamente, da quella contro la tortura e altri trattamenti o punizioni crudeli, inumani o degradanti, conclusa a New York il 10 dicembre 1984, ratificata dall'Italia con legge del 3 novembre 1988, n. 498, e dall'Egitto il 25 gennaio 1986».

A conclusioni analoghe è giunta anche la Commissione parlamentare di inchiesta sulla morte di Giulio Regeni nella relazione approvata alla fine del 2021¹¹³, mentre circa un anno dopo il Parlamento europeo, nella Risoluzione sulla situazione dei diritti umani in Egitto, è tornato ad «esorta[re] l'Egitto a cooperare pienamente con le indagini delle autorità italiane sull'omicidio del dottorando italiano Giulio Regeni, torturato a morte da funzionari di sicurezza nel 2016»¹¹⁴.

Queste ultime parole richiamano la peculiarità del caso Regeni, *i.e.* l'appartenenza degli imputati all'apparato dello Stato straniero non cooperante¹¹⁵. Rispetto ad una tale circostanza, che evidentemente può rendere (non tanto o non soltanto l'accusato, ma anche o soprattutto) il Paese di appartenenza incline a bloccare l'altrui esercizio della giurisdizione, può essere opportuno dotare il sistema giuridico nazionale di qualche strumento in più per affrancarsi dal giogo dei rapporti fra Stati e del fascio di interessi che li condizionano. In proposito si riprende qui la sollecitazione proveniente dalla Commissione parlamentare di inchiesta sulla morte di Giulio Regeni ad intervenire sulla disciplina delle notificazioni¹¹⁶. Invece di introdurre ipotesi in cui il processo avanzi nei confronti dell'imputato non presente a prescindere dalla prova della conoscenza che egli ne abbia, si tratterebbe di agire sulle modalità della notificazione della *vocatio in iudicium* per aumentare le *chances* di «una notifica “possibile”, ovvero [...] effettuata in modo da rendere effettivamente conoscibile l'atto alla parte»¹¹⁷. Entro questa prospettiva, in mancanza di un contatto con il funzionario statale imputato per l'invito a dichiarare o eleggere domicilio in Italia (oppure, ora, per dichiarare un indirizzo di posta elettronica certificata o altro servizio elettronico di recapito

¹¹³ Relazione sull'attività svolta dalla Commissione parlamentare di inchiesta sulla morte di Giulio Regeni, approvata dalla Commissione nella seduta del 1.12.2021, 27 ss.

¹¹⁴ Risoluzione del Parlamento europeo del 24.11.2022 sulla situazione dei diritti umani in Egitto (2022/2962(RSP)), § 6. Per le risoluzioni precedenti, v. la Relazione sull'attività svolta dalla Commissione parlamentare di inchiesta sulla morte di Giulio Regeni, cit., 350 ss.

¹¹⁵ Sulle implicazioni di tale aspetto si è soffermato l'intervento conclusivo (inedito) del seminario foggiano *Il caso Regeni*, 19.4.2023, dell'On. E. Palazzotto, Presidente della Commissione parlamentare di inchiesta sulla morte di Giulio Regeni.

¹¹⁶ Relazione sull'attività svolta dalla Commissione parlamentare di inchiesta sulla morte di Giulio Regeni, cit., 29.

¹¹⁷ Cass. S.U. 28.11.2019 n. 23948, cit.

certificato qualificato), per evitare il ricorso al meccanismo di notificazione previsto in caso di dichiarazione di irreperibilità, la notificazione della *vocatio in iudicium* potrebbe essere eseguita presso lo Stato nel cui apparato l'accusato è incardinato¹¹⁸, ossia secondo una modalità a più alto rendimento dal punto di vista dell'idoneità a procurare l'effettiva conoscenza dell'atto al suo destinatario e pure della "responsabilizzazione" delle autorità straniere.

¹¹⁸ La proposta è stata citata nell'intervento conclusivo del seminario foggiano *Il caso Regeni*, 19.4.2023, dell'On. E. Palazzotto, cit.